



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determina di settore n. 161 del 09-08-2016

(n. 915/2016 del Registro Generale)

**Oggetto:** GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PROMOSSO DALLA DIPENDENTE M.M. CONTRO IL COMUNE DI ORTONA. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVV. MARIALUISA CAMPANELLA.

#### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

#### **PREMESSO** che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**PREMESSO** che con sentenza passata in giudicato n.162/2015, emessa in data 01.04.2015, a conclusione del procedimento civile iscritto al n.1866/13 R.G., proposto dalla dipendente M.M. contro il Comune di Ortona, il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ha condannato l'Ente resistente, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento del danno subito dalla dipendente in parola, per il mancato riconoscimento, alla stessa, del diritto ad ottenere le differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio;

**PREMESSO** che la stessa dipendente in data 14.07.2016 ha notificato a questo Ente il ricorso per l'esecuzione del giudicato affinché l'Ente ponga in essere tutti gli adempimenti contabili e fiscali tesi a soddisfare l'avanzata pretesa creditoria;

**ATTESO** che per ragioni di mera opportunità, riconducibili alla contingente assenza di professionalità specifiche all'interno dell'Ente, si ritiene di dover provvedere alla nomina di un Avvocato di fiducia che possa garantire una idonea tutela degli interessi giuridici dell'Ente nelle more delle procedure di affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto il conferimento di contratti d'opera intellettuale;

**RILEVATA** la proposta di incarico dell'Ente, riscontrata ed accettata dall'Avv. Marialuisa Campanella del Foro di Chieti in data 08.08.2016;

**RISCONTRATO** che la predetta professionista, con nota pec del giorno 08.08.2016, ha espresso la propria disponibilità a patrocinare la summenzionata controversia, rilasciando al contempo il preventivo di massima redatto ai minimi del vigente D.M.55/2014, ulteriormente ridotti e pari ad €1.500,00 oltre IVA e Cap come per legge per un importo complessivo di €1.903,00;

**RITENUTO** di formalizzare l'affidamento dell'incarico in argomento;

**SENTITO** il parere espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;  
**DATO ATTO** che l'Avv. Marialuisa Campanella ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Intesa San Paolo IT18M0574815503100000006973;  
**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

### DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte.
2. Di conferire, per le ragioni esposte in premessa, all'Avv. Marialuisa Campanella l'incarico per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso dalla dipendente M.M.
3. Riconoscere al Sindaco, come capo dell'Amministrazione, il potere di conferire il relativo mandato, ivi compresa la facoltà di chiamare terzi in giudizio e di transigere.
4. Impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

<b>Capitolo/Articolo</b>	02103085
<b>Impegno n.</b>	20160002487
<b>Codice creditore</b>	
<b>Nome creditore</b>	Marialuisa Campanella
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	c.f.:CMPMLS67C64G482U p.iva: 01710440692
<b>Indirizzo</b>	Via Pollione, n.6 – 66100 Chieti (Ch)
<b>PEC</b>	<a href="mailto:avvcampanella@virgilio.it">avvcampanella@virgilio.it</a>
<b>Causale</b>	Competenze professionali per giudizio di ottemperanza Marino c./Comune
<b>CIG</b>	
<b>Codice univoco ufficio</b>	PQTD21
<b>Importo</b>	1.903,00

5. Imputare la spesa complessiva di euro 1.903,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	1.903,00

IL COMPILATORE  
PM

IL DIRIGENTE  
Dott. de MARINIS GIOVANNI  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 19 agosto 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*